



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

**VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG)
TEL. 0922/956081 – FAX 0922/956041**

**Cod.Mecc.:AGIC85300C - Cod.Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio: UF0LEP
PEO:agic85300c@istruzione.it – PEC:agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it**

ISTITUTO C. - "S.G. BOSCO"-NARO
Prot. 0006302 del 02/12/2019
B-15 (Uscita)

DETERMINA n. 26

**Al D.S.G.A.
Al Programma Annuale
All'Albo Digitale
Al sito web
Ad Amministrazione Trasparente
Al Consiglio di Istituto**

OGGETTO: Determina a contrarre, impegno e affidamento per la fornitura di materiale per la sicurezza.

Importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

CIG: ZCE2AEB5AF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59";
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- VISTO** il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 Serie Generale del 18/04/2019;
- VISTO** in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- VISTO** in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Contratti sottosoglia), il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »;
- VISTO** l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L’ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;
- CONSIDERATO** che l’art. 1 comma 1 lettera mm) punto 7) del Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019 che prevede che dopo il comma 27 -septies del D.Lgs. 50/2016, venga aggiunto il seguente: “27 -octies che così recita: “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi

1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.”;

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

RILEVATO che l’importo della spesa rimane sicuramente al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a 10.000,00 euro”;

VISTO comunque il Regolamento per le attività negoziali e le minute spese e per il reperimento esperti esterni approvato, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, dal Consiglio di Istituto il 21/02/2019;

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56

del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO che l'Ing. Francesco Paolo Pulselli Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTI i documenti attualmente vigenti riguardanti la sicurezza dei lavoratori nell'istituzione scolastica

CONSIDERATO pertanto che, per soddisfare alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, è necessario procedere alla fornitura di materiale per la sicurezza nei posti di lavoro;

VISTA l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTA la nota MIUR ADOOGAI 2674 del 05/03/2013 e la nota MIUR ADOOGAI 3354 del 20/03/2013 dove al punto 2 viene ribadito che è possibile procedere ad acquisti extra CONSIP “qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;”

VERIFICATO che alla data della presente determina, non vi sono convenzioni attive relative all'oggetto complessivo della presente determina (Vetrina iniziative al 02/12/2019);

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

- CONSIDERATO** che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di semplice fornitura di beni;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa attualmente vigente;
- VISTO** il Programma Annuale inerente l'Esercizio Finanziario 2019;
- CONSIDERATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
 - b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- VISTO** l'art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
- VISTO** l'art. 36 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo 35;
- PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n 267/2000: con l'esecuzione del contratto si intende realizzare la fornitura di materiale per la sicurezza nei posti di lavoro;
- RILEVATO** che in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 del 26/10/2016 dell'ANAC è possibile l'affidamento diretto adeguatamente motivato previa consultazione del mercato finalizzata ad individuare le migliori modalità di soddisfacimento dei fabbisogni;
- RITENUTO** il servizio richiesto coerente col Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- VISTA** l'indagine di mercato effettuata dal DSGA dalla quale risulta che la fornitura richiesta è reperibile presso la Ditta Bongiorno Antinfortunistica s.r.l. di CURNO (BG);
- TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
- espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
 - per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non richiede all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni legate all'esiguità delle prestazioni richieste sia in termini economici che temporali;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZCE2AEB5AF;

che la scelta del contraente è stata effettuata con l'utilizzo del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e che tale scelta è stata motivata dal fatto che il servizio richiesto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico o specialistico ma ha connotati di ordinarietà in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori economici in grado di offrire i servizi richiesti la cui consolidata standardizzazione garantisce l'assenza di particolari esigenze riconducibili a specifiche e limitate qualificazioni) e anche perché l'Istituto ha indicato con precisione il servizio di cui ha chiesto l'offerta e tale scelta rientra nella sfera del merito dell'azione amministrativa, essendo rimessa alla stazione appaltante l'individuazione delle caratteristiche proprie della fornitura richiesta; quindi, in quanto parametro oggettivo e trasparente, il minor prezzo favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 951,05 oltre IVA al 22% pari ad € 209,23 e quindi per un importo complessivo pari a € 1.160,28 IVA compresa trovano copertura nel Programma Annuale relativo all'E.F. 2019 sull'Attività A02 – Aggregato 01 – Funzionamento Amministrativo Regionale;

PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale e le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di affidamento;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto della fornitura di "Materiale per la sicurezza nei posti di lavoro", all'operatore economico Ditta Bongiorno Antinfortunistica s.r.l. di CURNO (BG), per un importo complessivo pari ad € 1.160,28 IVA compresa;
- di autorizzare la spesa complessiva € 1.160,28 IVA inclusa;
- di dare atto che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 951,05 oltre IVA al 22% pari ad € 209,23 e quindi per un importo complessivo pari a € 1.160,28 IVA compresa trovano copertura nel Programma Annuale relativo all'E.F. 2019 sull'Attività A02 – Aggregato 01 – Funzionamento Amministrativo Regionale;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Dirigente Scolastico Ing. Francesco Paolo Pulselli;
- di nominare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Giuseppe Cipollina quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- di subordinare l'efficacia della presente determinazione alla verifica positiva del possesso dei requisiti;
- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
- di disporre che in contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 34, comma 14 del d.lgs 50/2016, sotto forma di scrittura privata e la sottoscrizione avverrà successivamente previa notifica del presente atto al soggetto aggiudicatario;
- di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Istituto all'indirizzo www.icnaro.edu.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di pubblicare il presente atto all'Albo on line dell'Istituto Scolastico;
- di demandare al D.S.G.A. l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento;
- di sottoporre la presente determinazione a ratifica del Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di competenza;



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Francesco Paolo Pulselli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.

- sull'Attività A02 – Aggregato 01 – Funzionamento Amministrativo Regionale
-

Il D.S.G.A.

(Rag. Giuseppe Cipollina)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa